

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 927

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOSCO, ARMANI, ROVEDA e PERIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1994

—————

**Disciplina delle competenze professionali in materia di
perizie e di valutazione dei danni causati da sinistri di
qualsunque natura**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'incremento degli incidenti e dei sinistri necessita viepiù dell'opera di persone preparate e capaci di garantire un servizio di interesse generale.

Esistono categorie di professionisti - ingegneri, periti industriali e medici - iscritti in appositi albi professionali per esercitare un'attività che richiede preparazione e capacità nell'eseguire rilievi, valutare la dinamica dell'evento, redigere perizie estimative di beni, studiare la causa originaria di un sinistro, di un evento luttuoso o di un danno attraverso i fondamentali principi del diritto, della medicina e gli orientamenti giurisprudenziali in materia.

Ovviamente queste competenze e questi compiti rivelano l'esistenza di attività complesse e delicate che possono condurre ad una rapida sistemazione transattiva della

vertenza o ad un'ulteriore fase della controversia nella sfera giudiziaria.

A questo punto emerge la necessità di affidare questo insieme di incarichi delicati a persone preparate nel settore, capaci tecnicamente per corso di studi ed eticamente responsabili in virtù di un albo che li governa onde porre fine all'attività di tutti quegli esperti improvvisati, se non dilettanti o speculatori, che operano nel settore dei sinistri senza alcuna garanzia.

Si affida quindi all'attenzione degli onorevoli senatori la valutazione del presente disegno di legge, che mira a mettere ordine e affidabilità nel ramo dei sinistri di qualsiasi natura riservandone la competenza agli ingegneri, periti industriali e medici, in quanto professionisti altamente qualificati per corso di studi, e se ne sollecita l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La consulenza tecnica, le perizie, i rilievi, la valutazione dei danni e in genere lo studio e la ricerca delle cause che hanno determinato un sinistro di qualsiasi natura spettano agli ingegneri ed ai periti industriali iscritti da almeno due anni nei rispettivi albi e, per quanto riguarda i danni alla salute, ai medici iscritti al relativo albo.

Art. 2.

1. Agli ingegneri e ai periti industriali, nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, competono:

a) la ricerca e lo studio delle cause che hanno determinato un sinistro;

b) i rilievi planimetrici e fotografici del teatro del sinistro e dei beni coinvolti;

c) la ricerca, descrizione e valutazione dei danni, sia o meno in contraddittorio, e la stesura della relativa perizia estimativa;

d) la definizione bonaria o l'amichevole componimento di una vertenza derivante da un sinistro di qualunque natura, assumendo, a tutti gli effetti, il patrocinio degli interessi del proprio mandante, sempre nell'ambito della via transattiva;

e) la funzione di presiedere o partecipare, in rappresentanza di una delle parti, alla composizione di una vertenza mediante giudizio o lodo arbitrale;

f) l'esecuzione di incarichi tecnici di parte tendenti a reperire ed acquisire tutti quegli elementi o quelle prove sul teatro del sinistro che, dispersi o traslati nel tempo, diminuiscono di importanza e di valore creando pregiudizio al cittadino, coinvolto in un sinistro, nel diritto alla difesa; in particolare è consentito ai periti consulenti tecnici di assistere, in assenza

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del legale di fiducia o congiuntamente a questo, il proprio patrocinato, nella fase iniziale delle indagini di polizia;

g) la redazione di consulenze tecniche ed elaborati estimativi inerenti a fatti derivanti da sinistri di qualunque natura;

h) quant'altro necessario per assolvere al compito specifico di perito e consulente tecnico sia per conto delle parti, sia per conto delle compagnie di assicurazione e sia per conto degli organi giudiziari.